



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Procida

Via Roma – loc. Le Grotte, 164 – 80079 Procida (NA) – Tel. 081/8967381 Fax 081/8969191
E-mail: ucprocida@mit.gov.it – Sito web: www.procida.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 16/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida:

- VISTA:** la propria ordinanza n.06/99 in data 03/04/1999, relativa all'interdizione di alcune zone di mare nel tratto di costa ricadente nel Comune di Procida, a causa di fenomeni di movimenti franosi dai costoni a picco sul mare;
- RITENUTO:** di dover aggiornare la citata propria ordinanza, anche a seguito degli esiti della verifica eseguita in data 28.05.2013, congiuntamente a rappresentanti del Settore Regionale Difesa Suolo, dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale e del Genio Civile di Napoli nonché del Comune interessato;
- RITENUTO:** di dovere richiamare in un unico provvedimento le interdizioni delle zone di mare potenzialmente interessate da fenomeni di movimenti franosi dai costoni a picco presenti nel tratto di costa compreso nel circondario marittimo di Procida, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI:** gli articoli 30 del codice della navigazione e 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, nonché gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 30.03.99, n. 96, l'articolo 105 del decreto legislativo 31.03.98, n. 112 e loro successive modifiche ed integrazioni:

RENDE NOTO CHE

- A. LO SPECCHIO ACQUEO FINO AD UNA DISTANZA DI **100 METRI** DAL TRATTO DI COSTONE A PICCO SUL MARE DI SEGUITO INDICATO POTREBBE ESSERE INTERESSATO DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:
- **COMUNE DI PROCIDA**
 1. specchio acqueo compreso tra la "punta della Lingua" e lo "scoglio di S. Anna";
 2. specchio acqueo compreso tra lo "scoglio di S. Anna" e la "punta dei Monaci".
- B. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI **50 METRI** DAI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:
- **COMUNE DI PROCIDA**
 3. specchio acqueo compreso tra il cancello posto a monte della "spiaggia della Lingua" e la "punta della Lingua";
 4. specchio acqueo compreso tra la "punta dei Monaci" e la "radice della scogliera posta a levante della località Marina di Corricella";

5. specchio acqueo compreso tra il "confine della spiaggia della Chiaia – lato punta Pizzaco" – e la "punta Pizzaco";
6. specchio acqueo compreso tra "punta Pizzaco" e "punta Solchiaro";
7. specchio acqueo sottostante tutto il promontorio di "S. Margherita" in località Chiaiolella;
8. specchio acqueo compreso tra "punta della Palombara" e l'inizio del "ponte di Vivara – lato ponente";
9. specchio acqueo circostante l'"isolotto di Vivara";
10. specchio acqueo compreso tra l'inizio del "ponte di Vivara – lato levante" ed il "muro di contenimento del terreno di proprietà di tale Lubrano Lavadera";
11. specchio acqueo compreso tra il "limite esterno della spiaggia in località Ciraccio" e l'"estremità di punta Serra";
12. specchio acqueo compreso tra "punta Serra" e "il limite esterno della spiaggia del Pozzo Vecchio";
13. specchio acqueo compreso tra la "strada che conduce alla spiaggia del Pozzo Vecchio" e "Punta Ottimo";
14. specchio acqueo compreso tra "Punta Ottimo" e "Capo Bove";
15. specchio acqueo compreso tra "Capo Bove" e "punta Pioppeto";
16. specchio acqueo compreso tra "punta Pioppeto" ed il "limite esterno – lato ponente – della spiaggia in località Le Grotte".

C. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI **30 METRI** DAI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

- **COMUNE DI PROCIDA**

17. specchio acqueo tra la "spiaggetta sita a SW della località Marina di Corricella" sino al limite della "spiaggia della Chiaia in corrispondenza del lato località Marina di Corricella";
18. specchio acqueo compreso tra "punta Solchiaro" sino alla "radice della scogliera di Levante del porto turistico di Marina di Chiaiolella".

D. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI **10 METRI** DAI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

19. specchio acqueo a partire dalla "radice della scogliera di levante, lato interno al porto di marina di Chiaiolella" sino a "tutta la lunghezza del costone adiacente alla stessa".

E. GLI SPECCHI ACQUEI FINO A UNA DISTANZA DI **30 METRI** DALLE SPIAGGE DI SEGUITO ELENCAATE, INTERDETTE CON ORDINANZE EMANATE DAL COMPETENTE COMUNE, POTREBBERO ESSERE ANCH'ESSI INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI DAI SOVRASTANTI COSTONI:

20. Tratto di spiaggia in località CHIAIA;
21. Tratto di spiaggia in località CIRACCIO;
22. Tratto di spiaggia sita a SW della località MARINA DI CORRICELLA.

ORDINA

ARTICOLO 1

1. Nelle zone di mare di cui ai punti A , B , C, e D del rende noto, i cui limiti sono riportati nella mappa allegata, che è parte integrante della presente ordinanza, sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.

2. Nelle spiagge ricomprese nei tratti di costa di cui ai punti A, B, C e D del rende noto, è vietato l'approdo alle unità navali.
3. Le unità navali e le persone che praticano il nuoto ovvero ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare del Comune di Procida non comprese nell'elenco di cui ai punti A, B, C e D del rende noto, devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.

ARTICOLO 2

1. In presenza di avverse condimeteo, di emergenze o pericoli, rispetto quanto previsto al precedente articolo 1, può essere adottata ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.
2. I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

ARTICOLO 3

I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo relative a: navigazione e attività ludico diportistiche; attività balneari; pesca marittima e acquacoltura; attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali; interdizione alla navigazione e ancoraggio per presenza condotte sottomarine e impianti di acquacoltura; esercizio di attività in mare; tutte consultabili presso questo Ufficio Circondariale Marittimo e sul sito www.procida.guardiacostiera.it.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo al Comune di Procida, nel cui territorio ricadono le zone di mare e le spiagge di cui al rende noto, di installare e mantenere idonei cartelli monitori recanti la seguente dicitura in più lingue ed almeno in Italiano ed Inglese :

"Zona interdetta – Pericolo frane – Divieto di Transito, sosta, balneazione e navigazione". Ordinanza n°16/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida".

La segnaletica monitoria può inglobare le prescrizioni interdittive relative alle aree a terra e spiagge, da disciplinarsi con provvedimenti di competenza della stessa autorità comunale, cui è demandata, altresì, la competenza in ordine all'apposizione di idonea interdizione fisica delle suddette aree, a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

ARTICOLO 5

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell' infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell'articolo 15 della Legge 963/65.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.procida.guardiacostiera.it., e relativa diffusione presso gli organi di informazione locali.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, abrogando l'ordinanza n. 06/99 in data 03/04/1999, in premessa citata.

Procida, 17 Giugno 2013.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Giuseppe PANICO



ALLEGATO ALL' ORDINANZA N° 16/2013 IN DATA 17/06/2013.

